**Regolamento REACH: modificato allegato XVII in materia di restrizioni sui diisocianati**

Disposizioni del Regolamento UE 2020/1149 che entrerà in vigore il 24 agosto

Sulla GUUE del 4 agosto 2020 - L 252/24 IT è stato pubblicato il **Regolamento (UE) 2020/1149** – disponibile **in allegato** – che prevede la modifica dell’allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i **diisocianati**.

I **diisocianati**, come ricorda il Regolamento, sono sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e sensibilizzanti della pelle di categoria 1, a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Sono utilizzati come componenti chimici di base in un’ampia gamma di settori e applicazioni, in particolare in schiume, sigillanti e rivestimenti in tutta l’Unione.

L’allegato al Regolamento stabilisce le restrizioni previste sia per quanto riguarda l’utilizzo, che per l’immissione nel mercato di queste sostanze.

In particolare, a partire **dal 24 agosto 2023**, i diisocianati non devono essere usati in quanto tali, o come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, a meno che:

* la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1% di peso, oppure
* il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.

**Dal 24 febbraio 2022** sarà vietato immettere sul mercato europeo i diisocianati in quanto tali, o come costituenti di sostanze o miscele, se non sono rispettate le seguenti condizioni:

* la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso;
* il fornitore si è accertato che il destinatario delle sostanze abbia fruito della formazione obbligatoria prevista ed ha apposto sull’imballaggio la seguente dicitura, ben separata dalle altre informazioni in etichetta: “*A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata*”.

Nell’allegato al Regolamento sono anche stabiliti i contenuti minimi della formazione adeguata richiesta.

Il Regolamento definisce **«utilizzatori industriali e professionali»** *i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti*.

**Il provvedimento entra in vigore il 24 agosto 2020** ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Si rimanda al testo allegato per ogni ulteriore dettaglio.

**Riferimenti:**

Confindustria Umbria

Area Ambiente e Sicurezza – [ambiente@confindustria.umbria.it](mailto:ambiente@confindustria.umbria.it) [sicurezza@confindustria.umbria.it](mailto:sicurezza@confindustria.umbria.it)

Dott. Dominici Tel. 0744/443418 - Dott. Di Matteo Tel. 075/5820227

Pubblicata il 05/08/2020